



Gent. Cliente

Roma, 17/05/2018

Circolare 98/2018
Privacy: nuovi adempimenti dal 25° maggio 2018

Il **prossimo 25 maggio 2018** trova piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679).

Il nuovo GDPR (Regolamento Generale della gestione dei dati) prevede nuovi obblighi, una nuova figura professionale e un nuovo pesante trattamento sanzionatorio.

In particolare, il nuovo Regolamento si applicherà a tutte le aziende aventi almeno uno stabilimento nell'UE che trattano in modo integrale o parziale, automatizzato o non, qualunque tipo di **dato** personale, sia o non sia esso qualificato sensibile.

L'essenza del nuovo Regolamento è l'*accountability*, ovvero la responsabilità, in virtù della quale il **Titolare del trattamento** (ovvero il titolare o legale rappresentante dell'azienda) viene investito del compito (e della responsabilità per appunto) di garantire l'adempimento agli obblighi previsti dalle norme e l'efficacia della tutela predisposta. Obblighi che comprendono quelli di riesame ed aggiornamento costante di tutte le condizioni adottate nel proprio sistema di trattamento e protezione dei dati personali.

In particolare, il Titolare del trattamento dovrà garantire, tra l'altro, che:

- i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- le finalità siano determinate, esplicite e legittime;
- i dati trattati siano adeguati, circoscritti e limitati tenendo conto della necessità e della finalità;
- il trattamento sia garantito da un'adeguata sicurezza;



- i titolari dei dati siano informati in maniera chiara, semplice e facilmente accessibile, delle modalità attraverso le quali avviene l'utilizzazione, la consultazione e il trattamento dei dati personali che li riguardano;
- ogni trattamento trovi fondamento in un'ideale base giuridica.

Assume una grande importanza il **Consenso** del titolare dei dati (art. 7), per il quale non sia ha l'obbligo di riceverlo in forma scritta (ad eccezione di quelli sensibili – art. 9), ma si ha di dimostrare di averlo ricevuto, il **Diritto alla Revoca** (artt. 16 – 21) di tale consenso, il quale deve risultare in maniera chiara e possibile in qualsiasi momento, e l'**Informativa** (artt. 12 – 14), momento fondamentale del trattamento dei dati in quanto oltre ad essere la fase iniziale dello stesso dovrà, in totale trasparenza, mettere il titolare dei dati nella possibilità di conoscerne ogni sua fase (ad es. periodo di conservazione, modalità della conservazione, fini dell'utilizzo, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di tali dati, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, ...).

Quindi, attraverso specifici studi, quali la **Valutazione del rischio** e la **Valutazione d'impatto** (artt. 35 – 36) sulla protezione dati, bisognerà creare un vero e proprio sistema di gestione completo di nomine dei Responsabili Interni ed Esterni e quelli che saranno gli Autorizzati al trattamento, fino alla nomina, nei casi di maggiore complessità, di un **DPO** (Data Protection Officer – art. 37 e ss.), ovvero una figura incaricata specificamente di monitorare regolarmente e sistematicamente gli interessati e che guidi il Titolare del trattamento nella gestione dei dati, anche mediante **Registri delle attività di trattamento** (art. 30), e rilevi immediatamente eventuali **Data Breach** (ovvero violazioni e/o perdite di dati – art. 35), al fine di effettuare tempestivamente le dovute comunicazioni all'autorità di controllo e agli interessati. Il DPO, ove necessario, potrà essere un dipendente della società Titolare del trattamento o un soggetto esterno avente con la società un contratto di servizi: in ogni caso dovrà essere un professionista competente in tema di protezione dati, in possesso di specifici requisiti quali competenza, esperienza, indipendenza e autonomia di risorse, e dovrà essere comunicato al "Garante per la protezione dei dati personali".

In conclusione, il titolare del trattamento dovrà attuare misure tecniche e organizzative adeguate a:

- garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato responsabilmente, nonché che dette misure sono costantemente aggiornate (ad es. verifica e adeguamento degli strumenti hardware e software) e garantiscono i principi di protezione dei dati, i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti degli interessati (c.d. "**privacy by design**");



- garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità del trattamento, sia in merito alla quantità dei dati raccolti, che alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità ai dati stessi (c.d. “***privacy by default***”).

In tema di sanzioni, sono previste sia di carattere amministrativo (art. 83) che di carattere penale (art. 84). In termini generali, sebbene le sanzioni previste nel regolamento non fissino importi specifici per ogni singola disposizione, ma solo un massimale (fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente), il principio generale è che le sanzioni devono essere applicate in funzione del singolo caso e tenendo conto della natura, della gravità e della durata della violazione, delle finalità del trattamento, del numero di interessati lesi e del livello del danno, oltre ad altri elementi come il carattere doloso o colposo della violazione, le misure adottate.

Tenuto conto della complessità dell'argomento esposto, la presente informativa viene fornita esclusivamente con carattere informativo per renderVi nota la nuova normativa senza che ciò possa essere interpretata come una prestazione di consulenza professionale, conseguentemente nessuna responsabilità nei confronti di chiunque può essere imputata al nostro Studio per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare.

Lo Studio al fine di agevolare la propria clientela si è prodigato nella ricerca di primarie società esperte del settore con le quali ha stilato apposite convenzioni riservate ai propri iscritti, conscio del valore dei servizi “accessori” con cui agevolare i propri Clienti nell'esercizio delle proprie attività. Si invitano pertanto i gentili Clienti che intendano usufruire di tale supporto, a prendere contatto con il nostro Studio.

Nella pagina seguente un breve schema riepilogativo degli articoli.

Un cordiale saluto



Articolo	Oggetto	Adempimento
5	<i>Trattamento dei dati personali</i>	OBBLIGATORIO Liceità, correttezza, trasparenza del trattamento dati sono principi fondamentali che incombono su chiunque
6	<i>Condizioni di liceità del trattamento</i>	OBBLIGATORIO Le condizioni previste dalla norma garantiscono l'effettività dei principi generali
7	<i>Consenso</i>	OBBLIGATORIO salvo eccezioni (una è rappresentata dal trattamento dati necessario alla stipula e gestione del rapporto di lavoro)
12 - 14	<i>Informativa</i>	OBBLIGATORIO Chiunque tratti dati personali deve informare gli interessati dei propri diritti secondo le indicazioni del Regolamento
30	<i>Registro attività di trattamento</i>	NON OBBLIGATORIO Per le realtà che occupano meno di 250 addetti. <i>L'obbligo prescinde dal requisito dimensionale</i> nel caso in cui i dati oggetto del trattamento possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trattamento non sia occasionale o includano dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari
24 - 26	<i>Predisposizione, verifica, aggiornamento sistema di adeguatezza misure adottate</i>	OBBLIGATORIO E' la conseguenza logico-attuativa del principio di responsabilizzazione o <i>accountability</i>
35 - 36	<i>Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati</i>	CONNESSO alla specificità di determinate tipologie di dati
28	<i>Responsabile interno</i>	FACOLTATIVO
37	<i>DPO</i>	FACOLTATIVO
35	<i>Data - Breach</i>	OBBLIGATORIO L'adempimento nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento è un obbligo che incombe su tutti i titolari di trattamento dati